

# **TI\_GERICHTE 60.2017.197 vom 13. November 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-11-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2017.197](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.197)

FR: TI\_GERICHTE 60.2017.197 du 13 novembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 60.2017.197 del 13 novembre 2017

## **Regeste**

Reclamo per denegata o ritardata giustizia del procuratore pubblico

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 23/24.8.2017 per denegata e ritardata giustizia nel contesto del procedimento di cui all'inc. MP \_\_\_\_\_, non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP). E' tempestivo e, secondo l'art. 393 cpv. 2 lit. a CPP, proponibile (BSK StPO – P. GUIDONI, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a). Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1, accusatrice privata, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'avanzamento ed alla conclusione del procedimento nonché alla constatazione di eventuali violazioni del principio di celerità. Il reclamo è pertanto ricevibile in ordine.

### **E. 2**

Come visto, RE 1 censura l'inazione del procuratore pubblico nella trattazione dell'inc. MP \_\_\_\_\_.

### **E. 2.1**

Commette diniego di giustizia e viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. l'autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisione TF 6B\_1369/2016 del 20.7.2017 consid. 3.1.). Si ha denegata/ritardata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una

decisione o l'impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (sentenza TF 6B\_1125/2013 del 26.6.2014, consid. 3.4.1.) e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell'autorità.

### **E. 2.2**

Il principio della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di competenza dell'autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L'autorità viola questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31 cpv. 3 in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di sua pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura della procedura e di tutte le circostanze (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in *Diritto senza devianza*, 2006, p. 527 ss., in particolare p. 530). Questi principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art. 12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 s. CPP) [decisione TF 6B\_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.] . Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (decisione TF 1B\_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.).

### **E. 2.3**

La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l'apprezzamento globale ad essere decisivo. Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso, i relativi atti istruttori, la condotta dell'imputato ed il comportamento delle autorità (decisione TF 6B\_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in *Diritto senza devianza*, p. 538 ss.). Il principio di celerità può essere violato in due maniere. Se la durata totale del procedimento appare manifestamente eccessiva, può esserci violazione, senza che sia necessario prendere in considerazione altri fattori. Secondo la giurisprudenza, un'eccessiva durata del procedimento deve essere presa in considerazione come attenuante. Se, invece, prima facie la durata del procedimento non appare eccessivamente lunga, bisogna considerare se la durata dello stesso sia imputabile ad un ritardo dell'Autorità, rispettivamente a periodi ingiustificati di inattività [rilevanti vuoti temporali: ad esempio un'inattività di 13-14 mesi nella fase dell'istruzione]. I ritardi possono sussistere ad ogni fase del procedimento, ad esempio nelle indagini di polizia, nell'assunzione delle prove (per es. negli interrogatori), nella trasmissione dell'incarto al tribunale competente ( BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8) . Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (decisione TF 1B\_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.). Il principio è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (decisione TF 6B\_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14).

## E. 2.4

L'art.

## E. 5

CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell' imperativo di celerità. La lesione del principio può nondimeno comportare, segnatamente, l' accertamento della violazione del principio, l' esenzione o l' attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno rispettivamente la riparazione del torto morale o, ancora, l' archiviazione del procedimento penale (decisione TF 6B\_934/2016 del 13.7.2017 consid. 1.4.1.; cfr. anche Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 5 CPP n. 5; BSK – StPO, S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542 ss.).

3. 3.1. Come esposto al considerando 2.3., il principio di celerità può essere violato in due maniere. Ora, nell'ottica della durata totale del procedimento di cui all'inc. MP \_\_\_\_\_, non appare che lo stesso abbia avuto - prima facie - una durata manifestamente eccessiva e lunga, considerato come sia aperto da un anno e qualche mese.

3.2. Occorre dunque considerare se in concreto la durata effettiva del procedimento sia imputabile ad un ritardo dell' Autorità, rispettivamente a periodi ingiustificati d' inattività, segnatamente rilevanti vuoti temporali.

3.2.1. Come indicato in fatto, dagli atti dell' incarto penale (cfr. verbale di procedimento dell' inc. MP \_\_\_\_\_), risulta che - dopo aver ricevuto l' esposto penale in data 27.6/4.7.2016 - sono stati interrogati, dinanzi al segretario giudiziario, \_\_\_\_\_ (in data 26.7.2016, AI 4) e \_\_\_\_\_ (in data 20.10.2016, AI 8). Il procuratore pubblico ha poi conferito mandato alla polizia con decreto 6.12.2016, con allegato un mandato di accompagnamento coattivo per l' imputato nonché un ordine di perquisizione e sequestro domiciliare dell' abitazione dello stesso (AI 13). Tale mandato non è stato poi eseguito in quanto è emerso che l' ispettore \_\_\_\_\_, attivo presso la SREF, aveva intrattenuto rapporti con l' imputato, in quanto ex dipendente della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, società che aveva collaborato con la qui reclamante. Alla luce di ciò, in data 30.3.2017, è stato interrogato - sempre dinanzi al segretario giudiziario - l' ispettore di cui sopra (AI 18). Il 18.5.2017, il segretario giudiziario ha poi interrogato \_\_\_\_\_, in veste di testimone (AI 27). A seguito di tale ultimo atto istruttorio, in data 13.7.2017, il magistrato inquirente ha riattivato il mandato conferito alla polizia nel mese di dicembre 2016 (cfr. AI 29).

3.2.2. La RE 1 ha inviato al procuratore pubblico numerose istanze di perquisizione e sequestro ed un sollecito, segnatamente: · in data 12.9.2016, AI 6 (istanza); · in data 24.10.2016, AI 9 (istanza); · in data 11.11.2016, AI 10 (sollecito); · in data 28.11.2016, AI 11 (istanza); · in data 18.4.2017, AI 23 (istanza); · e l' ultima in data 12.7.2017, AI 28 (istanza). Dopo l' ultimo atto istruttorio, segnatamente l' interrogatorio di una testimone avvenuto in data 18.5.2017 (AI 27), e la riattivazione del mandato alla polizia giudiziaria di data 13.7.2017 (AI 29), nessun atto è stato esperito dal magistrato inquirente, né tanto meno la (più volte) richiesta perquisizione del domicilio dell' imputato.

3.2.3. Ora, dagli atti dell' incarto penale, risulta che il primo mandato alla polizia giudiziaria è stato conferito in data 6.12.2016 (AI 13) e poi riattivato il 13.7.2017 (AI 29), con lo scopo appunto di procedere alla perquisizione dell' abitazione dell' imputato. Ad oggi, nonostante le numerose richieste dell' accusatrice privata (cfr. consid. 3.2.), tale atto istruttorio - domandato una prima volta il 12.9.2016 (AI 6) e ritenuto (anche) necessario dal procuratore pubblico mediante conferimento del mandato di data 6.12.2016 (AI 13) - non è ancora stato esperito. Ora, la sospensione del citato mandato, per l' interrogatorio dell' ispettore \_\_\_\_\_, avvenuto il 30.3.2017 (AI 18), non giustifica un vuoto temporale di oltre 7

mesi. Inoltre, l'ultimo atto istruttorio esperito, segnatamente l'interrogatorio di una testimone, è avvenuto in data 18.5.2017 (AI 27). A fronte di ciò, il magistrato inquirente ha atteso ulteriori altri due mesi per riattivare - il 13.7.2017 (AI 29) - il mandato di cui sopra, peraltro (sempre) su sollecito 12.7.2017 (AI 28) dell'accusatrice privata. 3.3. In siffatte circostanze non si può quindi ritenere che il magistrato inquirente abbia condotto il citato procedimento in modo attivo. Più in generale, dall'esame completo dell'incarto MP \_\_\_\_\_, risulta come il magistrato inquirente non abbia (ancora) esperito atti d'inchiesta volti a verificare le ipotesi di reato imputate a \_\_\_\_\_. Come visto, i ritardi possono sussistere anche nell'assunzione delle prove, in casu nella mancata perquisizione. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto anche del fatto che la fattispecie non appare - d'acchito - complicata e difficoltosa, si constata una violazione del principio della celerità, nella forma di (non) conduzione del procedimento, in particolare mediante la già citata perquisizione. 3.4. È pertanto auspicabile che il nuovo magistrato inquirente, a cui verrà assegnata la direzione del procedimento penale inc. MP \_\_\_\_\_, si attivi per un'evasione rapida del mandato conferito alla polizia giudiziaria in data 6.12.2017 e riattivato il 13.7.2017, e che proceda - quanto prima - nei propri incombenzi. 4. Per questi motivi, il reclamo è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 5 CPP, l'art. 25 LTG per le spese, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è parzialmente accolto. § È constatata denegata e ritardata giustizia nel procedimento di cui all'inc. MP \_\_\_\_\_. §§ Il Ministero pubblico procederà senza indugio nelle proprie incombenze. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, \_\_\_\_\_, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: . Per la Corte dei reclami penali Il  
presidente La cancelliera

## **E. 28**

(istanza) .

Dopo l'ultimo atto istruttorio, segnatamente l'interrogatorio di una testimone avvenuto in data 18.5.2017 (AI 27), e la riattivazione del mandato alla polizia giudiziaria di data 13.7.2017 (AI 29), nessun atto è stato esperito dal magistrato inquirente, né tanto meno la (più volte) richiesta perquisizione del domicilio dell'imputato.

3.2.3.

Ora, dagli atti dell'incarto penale, risulta che il primo mandato alla polizia giudiziaria è stato conferito in data 6.12.2016 (AI 13) e poi riattivato il 13.7.2017 (AI 29), con lo scopo appunto di procedere alla perquisizione dell'abitazione dell'imputato.

Ad oggi, nonostante le numerose richieste dell'accusatrice privata (cfr. consid. 3.2.), tale atto istruttorio - domandato una prima volta il 12.9.2016 (AI 6) e ritenuto (anche) necessario dal procuratore pubblico mediante conferimento del mandato di data 6.12.2016 (AI 13) - non è ancora stato esperito.

Ora, la sospensione del citato mandato, per l'interrogatorio dell'ispettore \_\_\_\_\_, avvenuto il 30.3.2017 (AI 18), non giustifica un vuoto temporale di oltre 7 mesi.

Inoltre, l'ultimo atto istruttorio esperito, segnatamente l'interrogatorio di una testimone, è avvenuto in data 18.5.2017 (AI 27). A fronte di ciò, il magistrato inquirente ha atteso ulteriori altri due mesi per riattivare - il 13.7.2017 (AI 29) - il mandato di cui sopra, peraltro (sempre) su sollecito 12.7.2017 (AI 28) dell'accusatrice privata.

3.3.

In siffatte circostanze non si può quindi ritenere che il magistrato inquirente abbia condotto il citato procedimento in modo attivo.

Più in generale, dall'esame completo dell'incarto MP \_\_\_\_\_, risulta come il magistrato inquirente non abbia (ancora) esperito atti d'inchiesta volti a verificare le ipotesi di reato imputate a \_\_\_\_\_. Come visto, i ritardi possono sussistere anche nell'assunzione delle prove, in casu nella mancata perquisizione.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto anche del fatto che la fattispecie non appare d'accanto complicata e difficoltosa, si constata una violazione del principio della celerità, nella forma di (non) conduzione del procedimento, in particolare mediante la già citata perquisizione.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 5 CPP, l'art. 25 LTG per le spese, ed ogni altra disposizione applicabile,

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.